

COMMISSIONE CONSILIARE I (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)
(in sede deliberante ai sensi dell'art. 40, del Regolamento generale del Consiglio regionale)

X LEGISLATURA

ATTI 2016.10.107.174

SEDUTA del 20 APRILE 2017

DELIBERAZIONE/X/1505/1006

Presidenza del Presidente
COLUCCI Alessandro

Segretario: il Consigliere
BUFFAGNI Stefano

Consiglieri componenti della Commissione:

BALDINI Maria Teresa
BRAMBILLA Enrico
BRUNI Roberto
BUFFAGNI Stefano
CASALINO Eugenio
CECCHETTI Fabrizio

COLUCCI Alessandro
CREMONESI Chiara
DE CORATO Riccardo
FATUZZO Elisabetta
FORMENTI Antonello
GAFFURI Luca

MOSCA Sabrina
PIZZUL Fabio
SAGGESE Antonio
STRANIERO Raffaele
TIZZONI Marco

Risultano presenti alla votazione i Consiglieri: BARZAGHI Laura in sostituzione di STRANIERO Raffaele, BRAMBILLA Enrico, BUFFAGNI Stefano, CECCHETTI Fabrizio, COLUCCI Alessandro, FORMENTI Antonello, GAFFURI Luca, MAININI Daniela in sostituzione di BRUNI Roberto, MOSCA Sabrina, PIZZUL Fabio SAGGESE Antonio, e TIZZONI Marco

per un totale di voti rappresentati pari a 71

OGGETTO: "Risoluzione concernente la partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla procedura prevista dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno COM (2016) 821 final"

INIZIATIVA: I COMMISSIONE

CODICE ATTO: RIS n. 90-

LA I COMMISSIONE CONSILIARE 'PROGRAMMAZIONE E BILANCIO'

VISTO il quinto comma, dell'art. 117 della Costituzione, ed in particolare la disposizione del primo capoverso che prevede che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nel rispetto delle norme di procedura previste dalle leggi dello Stato";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

VISTO in particolare l'art. 9 della legge 234/2012 ai sensi del quale le Camere partecipano al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea inviando a queste ultime e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, tenendo conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25;

VISTO l'art. 24, comma 3, della legge 234/2012, rubricato "Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea", ai sensi del quale, sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, le regioni, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

VISTO l'art. 12 del Trattato sull'Unione europea che stabilisce che i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione, tra l'altro, vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

VISTO l'art. 6 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea prevede espressamente la consultazione dei parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei Parlamenti nazionali;

CONSIDERATO che la proposta di direttiva COM(2016) 821 risulta attualmente all'esame del Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e che pertanto si ritiene opportuno esprimere, prima della formalizzazione del parere parlamentare, la posizione del Consiglio regionale della Lombardia;

VISTA la disposizione del comma 3, dell'articolo 6 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, la quale prevede che "La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea";

VISTO l'articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la Commissione competente per materia di esprimere il proprio parere sui progetti e gli atti europei alla Commissione competente in materia di politiche europee la quale, tenuto conto dello stesso, può esprimere osservazioni approvando una apposita proposta di risoluzione ovvero, in sede deliberante, una risoluzione;

VISTA la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 concernente la "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea" e in particolare l'art. Art. 6 (Partecipazione

della Regione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea) e l'art. Art. 7 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà);

PRESO ATTO che la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, comunemente denominata "Direttiva servizi" o "Direttiva Bolkestein" stabilisce che determinate norme nazionali che limitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi devono essere non discriminatorie in base alla cittadinanza o alla residenza, proporzionate e giustificate da motivi imperativi d'interesse generale;

CONSIDERATO che la direttiva 2006/123/CE impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che introducono o modificano regimi di autorizzazione o taluni requisiti che potrebbero limitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi come disciplinati dalla direttiva;

CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 15, paragrafo 6, consente agli Stati membri di introdurre i cosiddetti "requisiti da valutare" di cui all'articolo 15, paragrafo 2, a condizione che questi siano non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionati. Tali requisiti devono essere notificati alla Commissione in fase di progetto e, in ogni caso, tale notificazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. La Commissione, entro un termine di tre mesi, esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario ed eventualmente adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle;

CONSIDERATI gli artt. 13 (Notifiche) e 36 (Cooperazione tra autorità nazionali competenti) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ai sensi dei quali, a seguito della comunicazione da parte delle autorità competenti, spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - l'onere di notifica alla Commissione europea dei progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui sopra e che a tal fine le procedure di notifica sono effettuate tramite il sistema IMI - Internal Market Information, sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea;

PRESO ATTO della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - COM (2016) 821 final, presentata il 10.1.2017 -;

PRESO ATTO che, in particolare, la suddetta proposta di direttiva COM(2016) 821 final:

- stabilisce che, almeno tre mesi prima della loro adozione, gli Stati membri devono notificare alla Commissione qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, che abbia ad oggetto l'introduzione o la modifica di regimi di autorizzazione e di taluni requisiti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE (art. 4 COM(2016) 821 final - Regimi di autorizzazione e requisiti soggetti all'obbligo di notifica);
- l'inosservanza dei suddetti obblighi di notifica, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli;
- nell'ambito di ogni notifica, gli Stati membri forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato, identificano il motivo imperativo d'interesse generale e illustrano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il

requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato;

- le informazioni fornite con la notifica comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi, nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante;
- nei tre mesi successivi alla ricezione della notifica da parte della Commissione, è condotta una consultazione tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione;
- prima della scadenza del suddetto periodo di consultazione, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE della disposizione notificata e l'intenzione di adottare una conseguente decisione;
- ricevuta tale segnalazione, lo Stato membro notificante non può adottare la disposizione per un periodo di tre mesi decorrenti dalla scadenza della consultazione;
- entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza della consultazione, la Commissione può adottare una decisione con cui dichiara incompatibile con la direttiva 2006/123/CE la disposizione notificata e con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare la stessa o, qualora questa sia stata illecitamente adottata, di abrogarla;

RILEVATO che la procedura di notifica così come formulata nella proposta COM(2016) 821 final incide fortemente sui procedimenti di adozione degli atti soggetti alla stessa, aggravandone l'iter procedurale e dilatandone i tempi di adozione e tuttavia dovendo riconoscere la positiva finalità della stessa tesa ad evitare lo sviluppo disomogeneo delle normative degli Stati membri;

RILEVATO che, in relazione al principio di sussidiarietà, la proposta di Direttiva oggetto della presente Risoluzione sembra porre dei problemi circa il pieno rispetto del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del Trattato UE, intervenendo direttamente nei procedimenti normativi ed amministrativi degli Stati membri che risulterebbero sospesi fino allo svolgimento dell'attività di valutazione della Commissione europea;

CONSIDERATO, in particolare, che lo Stato membro deve notificare la disposizione tre mesi prima dell'adozione, in seguito si apre la fase di consultazione per un periodo di tre mesi nell'arco dei quali lo Stato notificante potrebbe ricevere dalla Commissione la Segnalazione che gli impedisce l'adozione dell'atto per ulteriori tre mesi, entro i quali la Commissione inoltra la decisione finale;

EVIDENZIATO che, a differenza del regime di notifica vigente in base al quale, nelle more del procedimento, lo Stato membro può adottare la disposizione, la proposta di direttiva in esame prevede il divieto di adozione della disposizione notificata in attesa della decisione finale della Commissione;

RITENUTO che la proposta in esame, all'art. 3, paragrafo 4, stabilisce espressamente che l'inosservanza dell'obbligo di notifica e del divieto di adozione della disposizione in caso di ricezione della segnalazione costituisce "un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli" senza tuttavia specificare gli effetti giuridici derivanti dalla suddetta inosservanza;

CONSIDERATO che l'oggetto della notifica risulta essere qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di carattere generale, si deduce che la proposta di direttiva in esame implica il diretto coinvolgimento anche dei Comuni, titolari di diverse funzioni amministrative soprattutto in materia di commercio, i quali pertanto risulterebbero essere soggetti agli obblighi di notifica al pari della Regione e dello Stato;

RILEVATO quindi che gli aggravii procedurali sopra evidenziati e derivanti dall'eventuale approvazione della proposta COM(2016) 821 final ricadrebbero anche sulle amministrazioni comunali le quali, per loro funzione istituzionale, rispondono alle dirette esigenze dei cittadini che, conseguentemente, sarebbero penalizzati dall'eccessiva dilatazione degli iter procedurali di adozione degli atti amministrativi di competenza comunale;

fatte queste premesse, propone

in merito alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio - COM (2016) 821 final, riconoscendo le finalità della notifica ex ante tese ad evitare lo sviluppo disomogeneo delle normative degli Stati membri, di riconsiderare:

- a) le modalità della notifica al fine di non alterare i principi di sussidiarietà e proporzionalità e le prerogative proprie degli ordinamenti degli Stati membri;
- b) l'applicazione del regime della notifica anche agli atti amministrativi.

La presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17/2011, alla Giunta regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ed inoltre alla CALRE, ed al Governo italiano e per esso al Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente
f.to (Alessandro Colucci)

Il Consigliere Segretario
f.to (Stefano Buffagni)

La Dirigente
(Francesca Santambrogio)